

ORIGINALE

N°48 del 27-09-2017 Reg. delib.	Ufficio competente TECNICO
--	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**O G G E T T O**

OGGETTO	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16.06.2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute.
----------------	--

Oggi **ventisette** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **19:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Trevisan Vanessa	Presente	Martini Omar	Presente
Santimaria Andrea	Presente	Zattarin Emo	Presente
Ambrosi Francesca	Presente	Berton Andrea	Presente
Ambrosi Paolo	Presente	Polito Erika	Presente
Calaon Simone	Presente	Bozzolan Sandro	Presente
Bellotti Roberto	Presente	Lovison Claudio	Presente
Zampella Andrea	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente Buson Roberto.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Trevisan Vanessa nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i Sigg.:

Santimaria Andrea
Ambrosi Francesca
Bellotti Roberto

OGGETTO	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16.06.2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute.
---------	--

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'articolo 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione).

Tale decreto, avente ad oggetto, così come previsto all'articolo 1, comma 1, "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", si presenta come un compendio normativo idoneo a ricondurre ad unità un sistema disomogeneo e frammentario sulla disciplina delle società pubbliche, caratterizzato sinora da una stratificazione di interventi tra di loro non coordinati. Infatti, il Testo unico sulle partecipate, fornendo un approccio unitario e integrato della materia, favorisce una lettura del fenomeno societario coordinato non solo con le rimanenti disposizioni pubblicistiche dell'ordinamento ma soprattutto con la disciplina di diritto comune.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, depositata il 25 novembre 2016 e pubblicata il successivo 30 novembre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nella Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, tra cui l'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1 a 7, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima Legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In particolare, la Corte ha rammentato che "un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate dell'articolo 18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali.

Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. Da qui la "concorrenza" di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione.

Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest'ultima è la sede, come si è già detto, più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali."

Pertanto, sulla base di tali motivazioni, la Consulta ha concluso per l'illegittimità della Legge delega per indebita compressione delle competenze regionali, avendo essa previsto l'emanazione dei decreti delegati solo previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

La Corte nella propria sentenza ha inoltre precisato che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Pertanto, con tale pronuncia, la Corte ha sospeso l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dei decreti delegati dando il tempo al Governo di procedere ad una sorta di sanatoria; di conseguenza il T.U.S.P. è rimasto chiaramente valido e prescrittivo, in quanto in vigore.

Anche al fine di dare seguito e applicazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, andando a sanare il vizio procedimentale in questione, così da dare certezza al quadro normativo in argomento, nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Esaminando in particolare il testo del D.Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, all'articolo 24, comma 1, emerge che: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2."

Al fine di attuare quanto sopra disposto, le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 settembre 2017 effettuano "con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate" (articolo 24, comma 1, del T.U.S.P.).

Come sopra richiamato, si evince pertanto che debbano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., tra le quali si riportano le seguenti:
 - non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (comma 1), tenendo conto che sono definiti "servizi di interesse generale" "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" (articolo 2 comma 1 lettera h);
 - nei limiti del precedente comma 1, società non aventi ad oggetto le attività sotto indicate:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di

- un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" (comma 2);
- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, le società non rientranti nella categoria "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato." (comma 3);
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta od esternalizzate del servizio affidato e per le quali non si riconosca la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. ossia:
 - "a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di

- amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Deve essere precisato tuttavia che il quinto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 175 del 2016 prevede che le disposizioni del T.U.S.P. si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Pertanto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p) più sopra richiamato sono "*società quotate*" le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Ai fini della ricognizione ex articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., si fa presente che, alla data del 23 settembre 2016, il Comune di Vo' partecipava direttamente nelle seguenti società:

- C.V.S. S.p.a.;
- e indirettamente, per il tramite di C.V.S. S.p.a. nelle seguenti altre:
- Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl);
 - VIVERACQUA S.c.a.r.l.;
 - NE-t by Telerete Nordest Srl .;
 - Pronet Srl;
 - Veneto energia S.p.a.

Come risulta dal Piano di ricognizione e revisione straordinaria allegato al presente atto sub A le società più sopra elencate sono escluse dalla revisione straordinaria per le motivazioni infra indicate:

- **C.V.S. S.p.a.** (partecipazione diretta) in quanto la stessa deve ritenersi “società quotata” in vista del fatto che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015.
- **Centro Veneto Gestione Acque Srl (C.V.G.A. Srl)** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società direttamente partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **NE-t by Telerete Nordest Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Pronet Srl** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Veneto Energia S.p.a.** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto la stessa è in liquidazione e comunque essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.
- **Viveracqua S.c.a.r.l.** (partecipazione indiretta tramite C.V.S. Spa) in quanto alla stessa, essendo una società partecipata da quotata e non controllata o partecipata da amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l’articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Con il presente provvedimento si dà pertanto attuazione alle disposizioni normative previste dall'articolo 24 del T.U.S.P. in merito alla ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Albignasego.

In data 19 luglio 2017 la Corte dei Conti Sezione Autonomie (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR) ha deliberato lo schema tipo dell'atto di ricognizione e relativi esiti.

Pertanto al documento recante "Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria" allegato al presente provvedimento si è aggiunto un ulteriore modulo quale allegato alla presente deliberazione (all. B), costituito dalla compilazione dello schema tipo indicato dalla Corte dei Conti, in cui sono state riorganizzate le informazioni e gli enti contenuti in detto piano.

Avuto riguardo al contenuto della deliberazione della Corte dei Conti in merito ai riferimenti agli enti ed organismi non societari, il Comune di Vo' ha altresì provveduto ad una prima ricognizione di tali enti con l'intento esplicito di verificare che le società partecipate, di cui si intende mantenere la partecipazione, non svolgano attività già riconducibili a finalità o compiti espressi da organismi non societari partecipati. Ritenuto di poter escludere tale circostanza, il Comune di Vo' provvederà, in ogni caso, a prescindere dagli obblighi di legge, ad ulteriori e più complete attività di verifica nell'ambito degli enti non societari ai quali la Città partecipa, a valle delle quali essa potrà assumere eventuali decisioni in ordine alle condizioni di opportunità e dell'interesse del Comune a mantenere la propria partecipazione in tali organismi.

Tutto ciò premesso,

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nel Piano di ricognizione e revisione straordinaria contenente anche la Relazione Tecnica allegato sub A alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 marzo 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Vo' alla data del 23 settembre 2016, così come risulta dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria contenente anche la Relazione tecnica, rispettivamente allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di allegare altresì sub B) lo schema tipo di ricognizione indicato dalla Corte dei Conti debitamente compilato in conformità alle risultanze del Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria succitato ;
- 3) di dare atto che in relazione a quanto stabilito dal Piano di Ricognizione e Revisione Straordinaria il Comune di Vo' non deve procedere ad assumere interventi di alienazione o di razionalizzazione delle proprie partecipate.
- 4) di raccomandare comunque il C.V.S. Spa di dimettere le partecipazioni societarie che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P.;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al C.V.S. Spa.

Assessore Esterno	Presente/Assente
Lazzaretto Roberta	PRESENTE
Zavattiero Agostino	PRESENTE

E' presente il Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Contabili Dr. Girotto Dante.

= = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n. 55 del 22.09.2017;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco Trevisan Vanessa fa presente che con il punto n. 3 dell'ordine del giorno si propone la revisione straordinaria delle partecipate sulla scorta delle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs.19/08/2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100.

Infatti l'art. 24 sopra richiamato stabilisce che entro il 30/09/2017 le Pubbliche Amministrazioni effettuino con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

Ora il nostro Comune detiene una sola partecipazione in C.V.S. Spa. Questa Società come è noto gestisce il ciclo integrato dell'acqua.

C.V.S. Spa possiede poi partecipazioni in Centro Veneto Gestione Acque Srl, Viveracqua Scarl, Ne-t by Telerete Nordest Srl, Pronet Srl e Veneto Energia Spa.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di legge è stato predisposto il piano di ricognizione e revisione straordinaria delle Società pubbliche comprensivo della relazione tecnica. Tale piano costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Come risulta dal piano succitato C.V.S. Spa con nota acquisita al prot. Com. al n. 8891 del 19.09.2017 ha comunicato che la Società si configura come "*Società quotata*" ai sensi e per gli effetti degli art. 1 comma 5, lettera p del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati entro la data del 31/12/2015.

Ora ai sensi del 5° comma dell'art. 1 del T.U.S.P. le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previste, alle Società quotate come definite dall'art. 2 comma 1, lettera p.

Pertanto poichè l'art. 24 del T.U.S.P. non prevede l'applicazione della norma per le "*Società quotate*", C.V.S. Spa viene esclusa dalla revisione straordinaria delle partecipate.

Altrettanto dicasi per le partecipate di C.V.S. Spa (C.V.G.A. Srl, Ne-t by Telerete Nordest Srl, Pronet Srl, Veneto Energia Spa, Viveracqua Scarl) in considerazione del fatto che il comma 5 dell'art. 1 del T.U.S.P. prevede che le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 si applicano solo se espressamente previsto alle "*Società quotate*" nonché alle società da esse partecipate, salvo che da queste ultime siano non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

E poichè l'art. 24 non lo prevede espressamente, anche tali partecipazioni indirette del nostro Comune, vengono escluse dal procedimento di revisione.

Il Consigliere Zampella fa presente che nell'allegato viene riportata erroneamente una percentuale di circa il 7%.

Il Segretario Comunale chiede al Consigliere Zampella in che documento sia indicata la percentuale in questione, facendo presente che qualora si dovesse riscontrare di aver inserito una percentuale non corretta si dovrà procedere alla sua rettifica.

ACQUISITO il parere espresso dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Su numero 13 Componenti il Consiglio presenti e n. 13 Componenti il Consiglio votanti;
Con n. 13 voti favorevoli unanimi, resi per levata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 55 del 22.09.2017.

= = =

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente, Trevisan Vanessa,

Ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267,

Su n. 13 Componenti il Consiglio presenti e n. 13 Componenti il Consiglio votanti,
Con 13 voti favorevoli unanimi, espressi per levata di mano;

D E L I B E R A

di attribuire alla presente deliberazione carattere di eseguibilità immediata.

OGGETTO	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16.06.2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute.
---------	--

IL SINDACO
Trevisan Vanessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale Reggente
Buson Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.